



La valutazione delle partecipazioni

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Investimenti nelle quote o azioni rappresentative del capitale di altre imprese

❖ *Iscrizione in bilancio*

- Per destinazione economica, si distinguono in:

→ *B III Immobilizzazioni finanziarie*

1) *partecipazioni in:*

- imprese controllate*
- imprese collegate*
- imprese controllanti*
- altre imprese*

Impieghi con funzione economica durevole, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento

→ *C II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- partecipazioni in imprese controllate*
- partecipazioni in imprese collegate*
- partecipazioni in imprese controllanti*
- altre partecipazioni*

Attività finanziarie che, per scelta degli amministratori, sono destinate alla negoziazione

❖ *Criteria generali di valutazione*

- *Immobilizzazioni* Art. 2426, 1° comma, n. 1 e 3
 - iscrizione al *costo di acquisto*
 - svalutazione per *perdite durevoli di valore*
 - *ripristino nel limite del valore di costo* al venir meno dei motivi della svalutazione

- *Attivo circolante* Art. 2426, 1° comma, n. 9 e 10
 - iscrizione al *minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*
 - titoli fungibili: adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
 - *costo medio ponderato*
 - *Lifo (Last in, first out)*
 - *Fifo (First in, first out)*

Partecipazioni immobilizzate (Art. 2426, 1° comma, n. 1-3-4)

- **Metodo del costo** → possibile per tutte le partecipazioni immobilizzate
- **Metodo del patrimonio netto** → possibile solo per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate



Il valore di iscrizione della partecipazione è “ancorato” al patrimonio netto della partecipata (pro-quota)

Il metodo del patrimonio netto: criteri di determinazione

- ◆ Il costo della partecipazione è aumentato degli utili e diminuito delle perdite maturate (per competenza) dalla partecipata
- ◆ Sono eliminati gli utili e le perdite – in capo alla partecipata – relativi a scambi con la partecipante non ancora realizzati
- ◆ Devono essere assestate nel tempo le *differenze originarie* fra il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed i corrispondenti valori del *patrimonio netto della partecipata*

❖ Partecipazioni (principi contabili internazionali) (Ias 27, 28, 31, 32, 39 e Ifrs 3 e 7)

- Nel “**Bilancio individuale**” (cioè il *Bilancio di singola impresa* predisposto dalle società che non redigono il Bilancio consolidato e che non sono partecipate, direttamente o indirettamente, da società che lo redigono):
 - le partecipazioni di collegamento e in *joint venture* sono valutate a *patrimonio netto*
 - le altre partecipazioni sono valutate in base al cd. *metodo dell’investimento diretto*, ossia a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)

- In tutti gli altri casi → redazione del *Bilancio consolidato* e del *Bilancio di singola impresa*, denominato “**Bilancio separato**”; in quest’ultimo:
 - tutte le partecipazioni sono valutate in base al cd. *metodo dell’investimento diretto*, ossia a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)

- ◆ **Partecipazioni valutate a patrimonio netto**
- ➔ *Identificazione e trattamento in bilancio della differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni [C] e il corrispondente patrimonio netto delle partecipate espresso a fair value [fair value (Pn)]* (riesposizione di attività e passività a fair value)
 - **C ↔ fair value (Pn)**
 - ● **Nel caso di C > fair value (Pn)**
 - L'**avviamento (goodwill)** è incluso nel valore di carico della partecipazione
 - **Nel caso di C < fair value (Pn)**
 - **Qualsiasi eccedenza** è esclusa dal valore di carico della partecipazione ed è invece inclusa come **provento** nella determinazione della quota di utile/perdite di competenza della partecipante

◆ **Partecipazioni valutate con il metodo dell'investimento diretto**

→ Valutazione a costo (storico) [**C**]

o

→ Valutazione in base allo *Ias 39*, cioè a *fair value* [**FV**]



*Trattamento in bilancio delle variazioni di **FV**:*

- Per le Partecipazioni detenute a scopo di negoziazione (*Held for trading*) → Δ *fair value* a **Ce**
- Per le Partecipazioni disponibili per la vendita (*Available for sale*) → Δ *fair value* a **Sp**

❖ *Modalità fiscali di valutazione*

Art. 92 del Tuir

- ➔ **Partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni:** è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre, ai sensi degli artt. 86 e 101, *plusvalenze e minusvalenze*
- ◆ Le *plusvalenze iscritte nello S.P.* (ad esempio per deroga ex art. 2423, 4° c.) *non concorrono a formare il reddito fiscale*
 - ◆ Le *plusvalenze da realizzo*
 - concorrono a formare il reddito nell'esercizio di realizzo, oppure
 - in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (se iscritte negli ultimi tre bilanci come immobilizzazioni)
 - ◆ Le *minusvalenze da realizzo* sono *deducibili*

... ***Tuttavia ... “Participation exemption”***

Art. 87 Tuir introdotto dal D. Lgs. 344/2003

⇒ Partecipazioni che *non* costituiscono immobilizzazioni

- ◆ concorrono a formare il reddito fiscale sulla base di : *ricavi di cessione* – *costi di acquisto* – *rimanenze* (art. 85, 1° c., punto c)
- ◆ norme particolari in ordine a:
 - raggruppamento in categorie omogenee per natura (art. 94, 3° c.)
 - ***valore minimo di riferimento*** (art. 94, 4° c.)